



COMUNE DI ABANO TERME

Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati

(ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160, artt. 1 commi 816-845)

Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 05.03.2021

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 06.12.2021

PARTE PRIMA
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1 Ambito e finalità del regolamento

Articolo 2 Concessioni e autorizzazioni

Articolo 3 Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

Articolo 4 Norme di riferimento

Articolo 5 Avvio del procedimento amministrativo

Articolo 6 Termine per la definizione del procedimento amministrativo

Articolo 7 Istruttoria

Articolo 8 Conclusione del procedimento

Articolo 9 Rilascio della concessione o autorizzazione

Articolo 10 Contenuto ed efficacia del provvedimento

Articolo 11 Principali obblighi del concessionario

Articolo 12 Revoca, modifica, sospensione. Rinuncia.

Articolo 13 Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

Articolo 14 Altre cause di decadenza

Articolo 15 Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

Articolo 16 Subentro

Articolo 17 Rinnovo

Articolo 18 Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

PARTE SECONDA
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 19 Oggetto del canone

Articolo 20 Ambito di applicazione del canone

Articolo 21 Soggetto passivo

Articolo 22 Soggetto attivo

Articolo 23 Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

Articolo 24 Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

Articolo 25 Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

Articolo 26 Modalità di determinazione del canone in base alla zona

Articolo 27 Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

Articolo 28 Riduzioni e Maggiorazioni

Articolo 29 Esenzioni

Articolo 30 Termini per il versamento del canone

Articolo 31 Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

Articolo 32 Maggiorazioni ed indennità

Articolo 33 Rateazioni

Articolo 34 Rimborsi

Articolo 35 Mercati

Articolo 36 Contenzioso

Articolo 37 Trattamento dei dati personali

PARTE TERZA DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 38 Gestione del servizio

Articolo 39 Impianti di proprietà' del Comune. Superfici

Articolo 40 Canone sul servizio affissioni

Articolo 41 Tariffe e maggiorazioni

Articolo 42 Riduzione del canone

Articolo 43 Esenzioni dal canone

Articolo 44 Numerazione impianti

Articolo 45 Modalità per il servizio affissioni

Articolo 46 Vigilanza sanzioni amministrative

PARTE QUARTA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI

Articolo 47 - Oggetto del canone

Articolo 48 - Definizioni

Articolo 49 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati

Articolo 50 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

Articolo 51 - Riduzioni e maggiorazioni

Articolo 52 - Versamento del canone

Articolo 53 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia

Articolo 54 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone o altre cause

Articolo 55 - Occupazioni abusive

Articolo 56 - Maggiorazioni ed indennità

Articolo 57 - Rateazioni

Articolo 58 - Rimborsi

Articolo 59 - Contenzioso

Articolo 60 - Trattamento dei dati personali

DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 61 Norme transitorie

Articolo 62 Entrata in vigore

PARTE PRIMA

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato a norma dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997n. 446, e del D. Lgs. 267/2000, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Abano Terme, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
5. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
6. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali contenute nei vigenti: Regolamento generale delle entrate, Regolamento per la disciplina del commercio nei mercati ed in forma itinerante, Regolamento per il rilascio, rinnovo e revoca delle autorizzazioni all'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'allestimento di dehors o attrezzature rimovibili per attività commerciali; Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico, Regolamento sul procedimento amministrativo, ed i regolamenti comunali sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2

Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e

sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.

2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) lungo le strade o in vista di esse, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune o degli enti territorialmente competenti (o nulla osta fuori dai centri abitati su strade provinciali e di altri enti);
4. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a) veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b) altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 - c) tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
6. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
7. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
8. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio, ovvero la comunicazione d'inizio attività con posteggio nei casi in cui sia consentita (entrambe subordinate al rilascio preventivo o contestuale della concessione di suolo pubblico), e per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B da itinerante (non soggetta a preventiva concessione di suolo pubblico), si rimanda integralmente al Regolamento per la disciplina del commercio nei mercati ed in forma itinerante.
9. Coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.
10. Per quanto non disciplinato si rinvia all'art. 27 c. 4 del regolamento per la disciplina del commercio nei mercati ed in forma itinerante.

Articolo 3

Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli

altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche. Le istanze di concessione o autorizzazione devono pervenire agli uffici competenti almeno 30 giorni prima della presunta data di occupazione o di esposizione, pena l'eventuale improcedibilità.

Articolo 4

Norme di riferimento

1. Per il rilascio delle autorizzazioni a diffusione di messaggi pubblicitari, di ogni tipo, si fa riferimento al codice della strada (D.Lgs. 285/1992) e al vigente Regolamento edilizio.
2. Per il rilascio delle autorizzazioni a diffusione di messaggi pubblicitari, di ogni tipo, si fa riferimento al Piano Generale degli Impianti approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 81 del 08.07.2010 e al Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico.
3. Le relative norme si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.

Articolo 5

Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta, eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
 - c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per l'occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:

- a) planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
 - b) documentazione fotografica;
 - c) progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.
3. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:
- a) che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53 comma 3 del DPR 16/12/92, n.495;
 - b) di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 N.285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
 - c) di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica;
4. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
- a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e) la ragione per la quale è richiesta;
 - f) la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
 - h) l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
 - i) in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:
 - i. allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
 - ii. allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto

stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;

- iii. allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - iv. allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.
5. Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
 6. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
 7. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
 8. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti, ad eccezione delle attività economiche che utilizzano lo sportello SUAP, il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
 9. La domanda di autorizzazione non è necessaria, come previsto dal vigente "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico" all'art. 34 comma 1, e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) Pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, nonché i mezzi pubblicitari, ad esclusione delle insegne di esercizio, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali stessi, purché siano attinenti all'attività esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ognivetrina o ingresso;
 - b) Avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili su cui sono affissi, di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) I cartelli pubblicitari collocati sui cantieri, con superficie fino a due metri quadrati;
 - d) I messaggi variabili temporanei collocati all'interno delle stazioni di servizio di carburanti;
 - e) I listini prezzi ed i menù, l'esposizione dei quali sia obbligatoria sulla base della normativa vigente, qualora non superino il mezzo metro quadrato;
 - f) Pubblicità eseguita sui veicoli, purché non sia sonora o luminosa, e sia compresa nella sagoma normale del veicolo come omologata dal Ministero dei Trasporti; manifesti ed avvisi di natura politica o culturale, con superficie non superiore ad un metro quadrato, posti su automezzi;
 - g) La distribuzione di volantini di natura politica, culturale e sociale;

- h) Pubblicità, non visibile dall'esterno, effettuata all'interno di stadi, impianti sportivi e ricreativi in genere, cinema, stazione di servizi pubblici di trasporto di ogni genere e centri commerciali;
- i) L'esposizione temporanea di pubblicità relativa a vendite promozionali o straordinarie, che non superi complessivamente la superficie di 0,5 mq;
- j) La pubblicità temporanea relativa a nuove aperture, collocata sulle vetrine o sulla porta di ingresso dell'attività che si sta per iniziare, realizzata con lettere adesive, poster, cartelli e simili.

Ed inoltre:

- k) locandine;
 - l) autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;
 - m) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.
10. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
11. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

Articolo 6

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza al SUAP o altro ufficio competente, sempre che non venga indetta una conferenza di servizi. In quest'ultimo caso la tempistica sarà quella prevista dall'art. 14-bis, della Legge 241/1990, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
2. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 7

Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 5, il responsabile formula all'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro al massimo 30 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 8

Conclusione del procedimento

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

Articolo 9

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.
4. La Giunta Comunale può adottare annualmente direttive relative ai criteri di durata, frequenza, numero di occupazioni contestuali nell'area del Centro Termale, della ZTL, del Parco Urbano Termale, del Viale delle Terme e del Centro storico con specifico riferimento alle occupazioni temporanee relative a manifestazioni ed iniziative di carattere sociale, religioso, culturale, politico in genere.

Articolo 10

Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo dello spazio pubblico:
 - a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - c) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti del presente regolamento.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) l'ubicazione del mezzo;
 - b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti di questo regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.
5. Nell'ambito dell'attività edilizia possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per un periodo di occupazione massimo inferiore a 365 giorni e sono da considerare giornaliere.

Articolo 11

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.

4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di tutte le strutture che non siano mantenute in buono stato.
8. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 55 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Articolo 12

Revoca, modifica, sospensione. Rinuncia.

1. L'Amministrazione, con atto motivato, può in qualsiasi momento modificare, sospendere o revocare i provvedimenti di autorizzazione/concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti, senza che i titolari delle autorizzazioni/concessioni possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione del canone corrisposto in anticipo, senza interessi, limitatamente al periodo di mancata occupazione, fermo restando inoltre che le occupazioni annuali non sono rimborsabili se già in essere al momento della revoca.
2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'Amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

6. La sospensione temporanea della concessione o autorizzazione per motivi di interesse pubblico e per cause di forza maggiore, dà diritto alla riduzione mediante rimodulazione del canone in misura proporzionale al periodo di durata della sospensione.

Articolo 13

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 32, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 14

Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
 - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
 - c) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 60 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 30 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera;
 - d) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
 - e) il provvedimento non venga ritirato e versato contestualmente al ritiro il relativo canone entro 20 giorni dalla data del rilascio;
 - f) l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro 90 giorni dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;
 - g) revoca, annullamento o perdita di efficacia dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. In tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 13, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Articolo 15

Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.

2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 16 Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 17 Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 5 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento degli eventuali canoni di cui ad autorizzazioni precedentemente rilasciate.
6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

Articolo 18
Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero della prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento o il gestore del canone provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, l'ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione e a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
3. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

PARTE SECONDA
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 19
Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 20
Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato, o per usucapione ventennale (ex art.1158 cod.civ.) o attraverso la dicatio ad patriam, mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato.

3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 21 **Soggetto passivo**

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

Articolo 22 **Soggetto attivo**

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Abano Terme.
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.

3. Il Comune di Abano Terme ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
5. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

Articolo 23

Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Abano Terme alla data del 31 dicembre 2020 risulta avere una popolazione residente di 20.317 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione in zone del territorio comunale di cui agli allegati A) e B);
 - b) superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - c) superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
 - d) durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - e) graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
 - f) graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.
3. Gli elenchi di classificazione del territorio comunale sono aggiornati dalla Giunta Comunale:

Articolo 24

Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

- b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;
- c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.

Articolo 25

Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per le occupazioni di soprassuolo che insistono su aree pubbliche già regolarmente autorizzate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160 alla quale si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.
3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n. 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
4. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione

sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n. 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.
6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
7. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.
8. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione con un minimo di 12 ore, ovvero a tariffa giornaliera.
9. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,078 al metro quadrato per giorno.
10. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,078 al metro quadrato per giorno.
11. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.
12. Per le occupazioni di suolo pubblico non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad € 10,00.
13. Per le occupazioni del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune effettuate per l'impianto di antenne di telefonia mobile in essere alla data di approvazione del presente

regolamento si applicano i canoni previsti dalle vigenti convenzioni e/o concessioni. Per le occupazioni che saranno successivamente poste in essere, la relativa tariffa ed i coefficienti moltiplicatori saranno determinati dalla Giunta Comunale sulla base della superficie complessivamente occupata, del beneficio economico ritraibile e dal sacrificio imposto alla collettività. Il canone è determinato in base alla superficie calcolata dall'ingombro dell'antenna, ovvero a tutta l'area sottratta all'uso pubblico anche per l'installazione dei manufatti strumentali.

14. Nel caso di richieste di occupazioni temporanee di suolo da effettuare in Piazza Mercato o nel parcheggio dello Stadio da parte di soggetti privati che svolgono attività imprenditoriale si prevede l'applicazione di un canone fisso di € 50,00 per l'occupazione fino a 2 ore e di € 100,00 per l'occupazione fino a 4 ore.

Articolo 26

Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in 4 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è suddiviso in 1 zona in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato B); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

Articolo 27

Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dei coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - ZONA SINGOLA
Descrizione
MEZZO PUBBL. OPACO =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 8,5 MQ
PANNELLO LUM. =< 1 MQ
PANNELLO LUM. > 1 MQ

DISTRIBUZIONE VOLANTINI
STRISCIONI
AFFISSIONE MANIFESTI

2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

TIPO OCCUPAZIONI
Descrizione
SUOLO GENERICO
SOPRA/SOTTOSUOLO
DEHOR - SEDIE E TAVOLI
ATTIVITA' EDILE
BANCHI AMBULANTI
SPETTACOLI VIAGGIANTI
MANIFESTAZIONI
FIERE
CAVI E CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICA UTILITA'

Articolo 28 **Riduzioni e Maggiorazioni**

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.
 - a) Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
 - b) Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
 - c) Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
 - d) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 65%. Tale riduzione non si applica agli impianti e alle reti di cui all'art. 25 comma 13;
 - e) Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 20%;
 - f) Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 35%;

- g) Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione del 90%;
- h) Per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi si applica una riduzione del 50%;
- i) Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune si applica una riduzione del 30%;
- j) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50%;
- k) Per le occupazioni temporanee realizzate da associazioni iscritte all'albo comunale in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applicano le seguenti tariffe:

superficie occupata	Fino a 100 mq.	Da 101 a 500 mq.	Oltre 500 mq.
Fino a 3 giorni	€ 31,25	€ 62,50	€ 125,00
Da 4 a 7 giorni	€ 62,50	€ 125,00	€ 250,00
Da 8 a 30 giorni	€ 125,00	€ 312,45	€ 624,90

- l) Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50%. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
- m) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 20%;
- n) Per le occupazioni temporanee con tende, poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate il canone, determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime è ridotto del 65%;
- o) Per le occupazioni realizzate con Chioschi ed Edicole, si applica una maggiorazione del 100%;
- p) Per le occupazioni effettuate da pittori, scultori, grafici, ritrattisti per l'esposizione di opere d'arte, si applica una riduzione del 50%. La riduzione si applica nel limite massimo di 20 (venti) occupazioni annue nominative; nel caso di esposizione da parte di gruppi e/o associazioni gli stessi dovranno elencare i nomi degli artisti che esporranno al fine di consentire la verifica del non superamento del limite massimo individuale. In tale limite non rientrano le occupazioni effettuate in occasione di iniziative organizzate dal Comune.

Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

2. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:

- a) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
 - b) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;
3. Il Comune di Abano Terme, caratterizzato da rilevanti flussi turistici che si verificano nel territorio nel periodo dal 1° aprile al 31 maggio e dal 1° settembre al 31 ottobre, applica una maggiorazione del 50% delle tariffe alle esposizioni pubblicitarie (come precedentemente previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 507/1993) e dei diritti per le pubbliche affissioni limitativamente a quelle di carattere commerciale.

Articolo 29

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili e gli accessi a raso anche individuati tramite appositi cartelli rilasciati con concessione ai sensi dell'art. 46 c. 3 D.P.R. 495/1992;
- h) le occupazioni effettuate con tende parasole, fisse o retrattili, poste a fronte delle vetrine di esercizi pubblici/commerciali;
- i) le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap;
- j) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
- k) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione e delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico da piazza (taxi), nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

- l) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- m) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno di negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni, ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio o siano posti in contenitori facilmente movibili;
- n) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;
- o) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;
- p) le occupazioni effettuate con qualsiasi tipo di contenitore o cassonetto idoneo alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata, posizionati dall'Ente Gestore della raccolta dei rifiuti;
- q) le occupazioni realizzate per attività di commercio in forma itinerante, di mestieri girovaghi, con soste non superiori a 60 minuti;
- r) le occupazioni effettuate con contenitori o cassonetti per la raccolta di vestiti o altro materiale posizionati da associazioni, organizzazioni o enti senza scopo di lucro;
- s) le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, effettuate da bande musicali e da enti ed associazioni senza scopo di lucro, sempreché l'accesso sia libero e gratuito;
- t) le occupazioni temporanee effettuate per esercitare le arti di strada mediante "espressioni artistiche di strada" se autorizzate in base a quanto previsto al Titolo V "Artisti di strada" del vigente "Regolamento di Polizia Urbana per una civile convivenza" approvato con D.C.C. n. 63 del 23.12.2019. Per tali attività non deve essere previsto un titolo d'accesso per la partecipazione del pubblico e/o non deve essere richiesto un corrispettivo predeterminato per la prestazione, ferma restando la libera e volontaria offerta dello spettatore;
- u) le occupazioni di suolo pubblico necessarie allo svolgimento delle Sagre Paesane purché tali sagre abbiano ottenuto il patrocinio del Comune di Abano Terme;
- v) le occupazioni temporanee effettuate in occasione di iniziative in cui non sia prevista attività di vendita, realizzate da operatori economici e patrocinate o organizzate in collaborazione con il Comune;
- w) le occupazioni temporanee effettuate in occasione di iniziative e inaugurazioni realizzate da operatori economici al fine di promuovere la loro attività imprenditoriale. L'occupazione deve rispettare i seguenti criteri:
 - deve essere prospiciente il negozio o la sede dell'attività del richiedente;
 - non deve essere superiore ai 12,00 metri quadrati;
 - non superi le tre ore;
 - non si ripeta per più di tre volte nell'arco dell'anno solare;
 - non deve essere svolta attività promozionale e di sponsorizzazione a favore di terzi;

- x) le occupazioni per le operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
- y) le occupazioni temporanee di durata inferiore a sei ore da parte di associazioni non aventi scopo di lucro;
- z) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni o iniziative organizzate o patrocinate dal Comune e non aventi scopo di lucro;
- aa) Le occupazioni temporanee per la sola esposizione di prodotti effettuate da sponsor, in occasione di manifestazioni organizzate dal Comune o da terzi in collaborazione con il Comune stesso;
- bb) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche da parte di associazioni o soggetti non aventi scopo di lucro, anche di durata superiore alle sei ore, per iniziative che la Giunta Comunale con proprio provvedimento ritenga meritevoli di esonero perché di interesse generale;
- cc) ogni altra occupazione occasionale di durata non superiore alle 2 ore non disciplinata nei precedenti punti;
- dd) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- ee) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- ff) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- gg) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- hh) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- ii) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- jj) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- kk) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

- ll) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- mm) le occupazioni di suolo pubblico di superficie fino a mq. 25 per l'installazione e la gestione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici per l'intera durata della concessione e fino ad un massimo di dieci anni;
- nn) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

Articolo 30

Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto, entro il 30/04 di ogni anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00 è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10. Per gli impianti di antenne di telefonia mobile si applica quanto previsto dalle singole convenzioni e/o concessioni.
8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.

Articolo 31
Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza -

ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 32 **Maggiorazioni ed indennità**

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 *bis* del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27.12.2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 31 comma 3 del presente Regolamento.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale maggiorato di due punti percentuali con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 33 **Rateazioni**

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le modalità indicate agli artt. 13,14, 15 e 16 del Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29.09.2020.

Articolo 34 **Rimborsi**

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 10,00

Articolo 35 Mercati

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposita sezione del presente Regolamento.

Articolo 36 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 37 Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

PARTE TERZA DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 38 Gestione del servizio

1. Il Comune di Abano Terme mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di Abano Terme garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti individuati all'allegato C).

Articolo 39 Impianti di proprietà' del Comune. Superfici

1. La superficie minima complessiva è di metri quadrati 12 per ogni 1.000 abitanti. L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è contenuto nell'allegato C) al presente regolamento.
2. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è corrispondente al 25% della superficie disponibile. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale e/o da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette è corrispondente al 75% della superficie disponibile.

Articolo 40

Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 come determinata dalla Giunta Comunale.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.
4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.

Articolo 41

Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori acinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.
2. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli indicati nell'allegato C) fino ad un massimo del 30% della superficie disponibile.
3. La misura del canone da applicare per manifesti di superficie superiore ad 1 mq è maggiorata del 50%.

Articolo 42

Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) gli annunci mortuari.

Articolo 43

Esenzioni dal canone

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 44

Numerazione impianti

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della Città con l'indicazione del servizio.
3. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dalla Città.

Articolo 45

Modalità per il servizio affissioni

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6 x 3 la durata è di 14 giorni.
2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone.
3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.

8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
11. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 46

Vigilanza sanzioni amministrative

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 45 comma 10 del presente regolamento.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 31.

PARTE QUARTA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI

Articolo 47

Oggetto del canone

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è dovuto al Comune il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 48

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per *aree pubbliche*: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Sono comprese tra le aree pubbliche le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'art. 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- b) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- c) per *mercato*: l'area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;
- d) per *posteggio di mercato*: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- e) per *mercato annuale*: l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- f) per *mercato giornaliero*: l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;
- g) per *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche normalmente concessionari di posteggio;
- h) per *operatore*: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;
- i) per *spunta*: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato oppure dei posteggi appositamente a loro destinati;
- j) per *spuntisti*: gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato, e partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato.

Articolo 49

Luoghi e orari di svolgimento dei mercati

1. Lo svolgimento del commercio su area pubblica è consentito nelle aree indicate nel Piano del Commercio su aree pubbliche vigente.

2. Per le disposizioni sugli orari di svolgimento del mercato si rinvia all'art. 13 del regolamento per la disciplina del commercio nei mercati ed in forma itinerante ed all'art. 24 per le disposizioni relative ai mercati straordinari.

Articolo 50

Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Per le occupazioni di mercato annuale il canone è determinato in base alla tariffa annuale determinata con Deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alla zona del territorio comunale di cui all'allegato A in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia e alla superficie occupata.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliero, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione di cui all'allegato A, alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.
4. Ai fini dell'applicazione del canone sul mercato il territorio comunale è diviso in 4 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A del presente Regolamento.

Articolo 51

Riduzioni e maggiorazioni

1. Per le occupazioni di mercato annuale l'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta Comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta Comunale frazionata per 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 35%.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 3.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili effettuate dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), si applica per ogni giorno di occupazione l'importo fisso determinato dalla Giunta Comunale, indipendentemente dalle effettive dimensioni del posteggio e indipendentemente dall'orario effettivo dell'occupazione.
6. Per le occupazioni di mercato giornaliero di cui ai precedenti commi da 2 a 5 non si applica la riduzione del 35% prevista dall'art. 28 comma 1 lett. f) del presente Regolamento.

7. Per le occupazioni di mercato giornaliero le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,078 al metro quadrato per giorno.

Articolo 52

Versamento del canone

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
6. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, attraverso le modalità previste dal precedente comma 5.

Articolo 53

Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento degli eventuali canoni di cui ad autorizzazioni precedentemente rilasciate.
4. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta all'Amministrazione. Per le occupazioni del mercato giornaliero già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione; per le occupazioni di mercato annuale già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
5. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato, limitatamente al periodo di mancata occupazione, nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore o nel caso in cui il Comune, per cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, abbia disposto la revoca della concessione.
6. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività a norma di quanto previsto dal

Regolamento per la disciplina del commercio nei mercati ed in forma itinerante approvato con Delibera di Consiglio n. XXX del XXXXXXXX, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio comunale competente può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

7. Per quanto non disciplinato in merito ai casi di subingresso nella titolarità dell'autorizzazione si rinvia all'art. 7 del "Regolamento per la disciplina del commercio nei mercati ed in forma itinerante" approvato con Delibera di Consiglio n. XXX del XXXXXXXX.

Articolo 54

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone o altre cause

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 55

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
3. Per la superficie abusivamente occupata, l'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo corrisponde al canone, aumentato del 50%, che sarebbe stato dovuto nel caso in cui la stessa l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.
4. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;

- c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 56

Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27.12.2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 8 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al precedente articolo 9.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale maggiorato di due punti percentuali con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 57

Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico od contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le modalità indicate agli artt. 13, 14, 15 e 16 del Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29.09.2020.

Articolo 58

Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 10,00.

Articolo 59

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 60

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

PARTE QUINTA

DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 61

Norme transitorie

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 110 del 27.11.1996 e s.m.i., nonché le relative tariffe restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Il regolamento per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 105 del 17.11.1998 e s.m.i., e le relative tariffe deliberate restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Nelle more dell'applicazione del Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e delle aree pubbliche destinate a mercati, ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 artt. 816-845, e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per COSAP e ICP – diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo congruaggio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
4. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.

Articolo 62

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.
2. In sede di prima applicazione il versamento è previsto con scadenza 30 giugno 2021.

Allegato A alla deliberazione di Consiglio Comunale n. del ad oggetto:
 "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati"

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE
 CLASSIFICATE NELLA CATEGORIA 1^ SUPER,
 AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI

LARGO	EUROPA
LARGO	MARCONI GUGLIELMO
VIA	BUSONERA FLAVIO (fino a Piazza S. Cuore)
VIA	JAPPELLI GIUSEPPE (all'interno dell'isola pedonale)
VIA	MARCONI GUGLIELMO
VIA	MONTIRONE
VIA	PIETRO D'ABANO
VIA	VESPUCCI AMERIGO (all'interno dell'isola pedonale)
VIALE	DELLE TERME (all'interno dell'isola pedonale)

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE
 CLASSIFICATE NELLA CATEGORIA 1^,
 AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI

GALLERIA	MOISE' TRIESTE
PARCO	MAGNOLIA
PARCO	MONTE LOZZO
PARCO	MONTIRONE
PARCO	SAN DANIELE
PARCO	SAN LORENZO
PARCO	URBANO TERMALE
PARCO	VILLA BASSI
PARCO	VILLA BEMBIANA
PIAZZA	CADUTI
PIAZZA	COLOMBO CRISTOFORO
PIAZZA	CORTESI
PIAZZA	DE MURO GIANFRANCO
PIAZZA	DEL SOLE E PACE
PIAZZA	DIEGO VALERI
PIAZZA	DONDI DALL'OROLOGIO
PIAZZA	MANDRUZZATO SALVATORE
PIAZZA	MARIN BIAGIO
PIAZZA	MERCATO
PIAZZA	MICHELANGELO
PIAZZA	MOROSINI
PIAZZA	REPUBBLICA
PIAZZA	SACRO CUORE
PIAZZA	SAN LORENZO
PIAZZA	SAN MARTINO
PIAZZA	TODESCHINI

PIAZZA	VITTORIO VENETO
VIA	AUGURE
VIA	DONATI GIUSEPPE
VIA	FLACCO VALERIO (fino all'incrocio con v. I Maggio)
VIA	GOBETTI PIETRO
VIA	JAPPELLI GIUSEPPE (al di fuori dell'isola pedonale)
VIA	LIBERALE DA VERONA
VIA	MARTIRI D'UNGHERIA
VIA	MARZIA
VIA	MATTEOTTI
VIA	MONTEORTONE
VIA	NAZIONI UNITE
VIA	PADRE LEOPOLDO
VIA	PREVITALI ANDREA
VIA	SAN PIO X (dall'inizio, all'incrocio con Via I° Maggio)
VIA	SANTUARIO
VIA	VESPUCCI (al di fuori dell'isola pedonale)
VIA	VOLTA ALESSANDRO
VIALE	DELLE TERME (al di fuori dell'isola pedonale)
VIALE	PAUL HARRIS

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE
CLASSIFICATE NELLA CATEGORIA 2^,
AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI

CALLE	PACE (fino all'incrocio V. I° Maggio)
PARCO	CHICO MENDES
PIAZZA	AGAZZI ROSA
PIAZZA	ARTIGIANATO
PIAZZA	SCARPA CARLO
VIA	ALBERTI LEON BATTISTA
VIA	APOSTI FERRANTE
VIA	APPIA MONTEROSSO (fino all'incrocio con V. Dei Colli Euganei)
VIA	ARDIGO' ROBERTO
VIA	BALBO CESARE
VIA	BARACCA FRANCESCO
VIA	BARBIERI GIUSEPPE
VIA	BATTISTI CESARE (fino all'incrocio con V. Dei Colli Euganei)
VIA	BAZZARIN DON GIUSEPPE
VIA	BELLINI VINCENZO
VIA	BELZONI G. B.
VIA	BENEDETTO MARCELLO
VIA	BERNARDI ENRICO
VIA	BOCCACCIO GIOVANNI
VIA	BOITO ARRIGO
VIA	BUSI GIOVANNI
VIA	BUSONERA FLAVIO (dall'incrocio con P.zza Sacro Cuore alla fine)
VIA	CABOTO GIOVANNI
VIA	CANOVA ANTONIO
VIA	CANTORE ANTONIO
VIA	CARDANO GIROLAMO
VIA	CASELLA ALFREDO
VIA	CATALANI ALFREDO
VIA	CAV. DI VITTORIO VENETO
VIA	CHERUBINI LUIGI

VIA	CHIESA DAMIANO
VIA	CHIODARE
VIA	CILEA FRANCESCO
VIA	CIMAROSA DOMENICO
VIA	CLAUDIANO CLAUDIO
VIA	COLOMBO CRISTOFORO
VIA	CONFALONIERI FEDERICO
VIA	CONFIGLIACHI LUIGI
VIA	CORELLI ARCANGELO
VIA	COSTA ANDREA
VIA	DE GASPERI ALCIDE
VIA	DE NICOLA ENRICO
VIA	DEI COLLI EUGANEI (fino all'incrocio con via San Daniele)
VIA	DELLO STADIO
VIA	DIAZ ARMANDO (dall'inizio, fino all'incrocio con V. I° Maggio)
VIA	DONIZETTI GAETANO
VIA	EINAUDI LUIGI
VIA	FERMI ENRICO
VIA	FILZI FABIO
VIA	FIUME
VIA	FLACCO VALERIO (dall'incrocio con V. I° Maggio, fino all'incrocio con via Pacinotti)
VIA	FOGO DON ERMENEGILDO
VIA	FRESCOBALDI GIROLAMO
VIA	GABELLI ARISTIDE
VIA	GALILEI GALILEO
VIA	GALVANI LUIGI
VIA	GIORDANO UMBERTO
VIA	GNOCCHI DON CARLO
VIA	GOZZI GASPARE
VIA	HAYEZ FRANCESCO
VIA	LAMBRUSCHINI RAFFAELLO
VIA	LEONARDO DA VINCI
VIA	LEONCAVALLO RUGGERO
VIA	LONGHI PIETRO
VIA	LOSER DON ANGELO
VIA	LUZZATTI LUIGI
VIA	MAGAROTTO ANTONIO
VIA	MARINI ANTONIO
VIA	MARONCELLI PIETRO
VIA	MARZIALE MARCO VALERIO
VIA	MASCAGNI PIETRO
VIA	MENEGHETTI EGIDIO
VIA	MEUCCI ANTONIO
VIA	MILANI DON LORENZO
VIA	MINZONI DON GIOVANNI
VIA	MONTE ALTORE
VIA	MONTE CASTELLO
VIA	MONTE CERO
VIA	MONTE CEVA
VIA	MONTE CINTO
VIA	MONTE CROCE
VIA	MONTE DELLA MADONNA
VIA	MONTE FASOLO
VIA	MONTE GEMOLA
VIA	MONTE LONZINA
VIA	MONTE LOZZO
VIA	MONTE RICCO

VIA	MONTE RUA
VIA	MONTE SENGIARI
VIA	MONTE VENDA
VIA	MONTE VENDEVOLO
VIA	MONTE VENTOLONE
VIA	MONTESSORI MARIA
VIA	MONTEVERDI CLAUDIO
VIA	MORONI G. B.
VIA	MUSSATO ALBERTINO
VIA	NEGRELLI LUIGI
VIA	NEGRI GUIDO
VIA	NIEVO IPPOLITO
VIA	PACINOTTI ANTONIO
VIA	PAGANINI NICOLO'
VIA	PALLADIO ANDREA
VIA	PALMA IL GIOVANE
VIA	PARINI GIUSEPPE
VIA	PEGHIN R. O.
VIA	PELLICO SILVIO
VIA	PEROSI LORENZO
VIA	PERTINI SANDRO
VIA	PETRARCA FRANCESCO
VIA	PIAZZETTA GIOVAN BATTISTA
VIA	PIEROBON LUIGI
VIA	PILLON ARMANDO (dall'inizio all'incrocio con v. Dei Colli Euganei)
VIA	PINAZZA ANTONIO
VIA	POLLINI CESARE
VIA	POLO MARCO
VIA	PONCHIELLI AMILCARE
VIA	PRATI GIOVANNI
VIA	PRIMO MAGGIO
VIA	PUCCINI GIACOMO
VIA	QUATTRO NOVEMBRE
VIA	RIO CALDO
VIA	ROCCA PENDICE
VIA	ROMAGNOLI AUGUSTO
VIA	ROSMINI ANTONIO
VIA	ROSSINI GIOACHINO
VIA	SAN GIOVANNI BOSCO
VIA	SAN MARCO
VIA	SAURO NAZARIO
VIA	SCARLATTI ALESSANDRO
VIA	SEGNI ANTONIO
VIA	SERRA RENATO
VIA	STELLA ARRUNZIO
VIA	TARTINI GIUSEPPE
VIA	TESTOLIN MAURIZIO
VIA	TIEPOLO G. B.
VIA	TITO LIVIO (dall'inizio, all'incrocio con Via I° Maggio)
VIA	TOMMASEO NICOLO'
VIA	TOSCANINI ARTURO
VIA	TOTI ENRICO
VIA	VENTI SETTEMBRE
VIA	VENTICINQUE APRILE
VIA	VERDI GIUSEPPE
VIA	VITTORINO DA FELTRE
VIA	VIVALDI ANTONIO
VIA	ZANELLA GIACOMO

VIA	ZARA
VIALE	BADEN POWELL ROBERT
VIALE	MAZZINI GIUSEPPE
VICOLO	CASSINO
VICOLO	DELLE TERME

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE
CLASSIFICATE NELLA CATEGORIA 3^,
AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI

PIAZZA	SAN BARTOLOMEO
VIA	7 F.LLI CERVI
VIA	ABBA G.C.
VIA	APPIA MONTEROSSO (dall'incrocio con V. Dei Colli Euganei, alla fine)
VIA	BAROVIER ANGELO
VIA	BARSANTI EUGENIO
VIA	BATTISTI CESARE (dopo l'incrocio con V. Dei Colli Euganei, alla fine)
VIA	BEMBO PIETRO
VIA	BORROMINI FRANCESCO
VIA	BORSI GIOSUE'
VIA	BRAMANTE DONATO
VIA	BRUNELLESCHI FILIPPO
VIA	BRUSTOLON ANDREA
VIA	CADORNA LUIGI
VIA	CARABINIERI
VIA	CAROTA
VIA	CONF. MONT. MONTEROSSO
VIA	DE POLI PAOLO
VIA	DEGLI ACERI
VIA	DEGLI OLMI
VIA	DEI CASTAGNI
VIA	DEI CILIEGI
VIA	DEI COLLI (dall'incrocio con via San Daniele, alla fine)
VIA	DEI SALICI
VIA	DEI TIGLI
VIA	DEL GALLO
VIA	DELLE ACACIE
VIA	DIAZ ARMANDO (dall'incrocio con V. I° Maggio, alla fine)
VIA	DIECI DICEMBRE
VIA	ERIZZO
VIA	FACCIOLATI JACOPO
VIA	FALCONETTO G. M.
VIA	FERRO PEZZOLO
VIA	FLACCO VALERIO (dall'incrocio con via Pacinotti alla fine)
VIA	FOGAZZARO ANTONIO
VIA	FORCELLINI EGIDIO
VIA	FOSCOLO UGO
VIA	GAMBATO
VIA	GHISLANDI VITTORE
VIA	GIARRE
VIA	GUAZZI
VIA	LAZZARETTO
VIA	LEVANTE FERROVIA
VIA	LOCCHI VITTORIO

VIA	LONGHENA BALDASSARE
VIA	LUNGO ARGINE
VIA	MAGNASCO ALESSANDRO
VIA	MALACHIN GIUSEPPE
VIA	MONTANARA
VIA	MONTE GRANDE
VIA	MONTE SANTO
VIA	MONTEGROTTO
VIA	MONTI VINCENZO
VIA	MORETTO DA BRESCIA
VIA	OBERDAN G.
VIA	PILLON ARMANDO (dall'incrocio con V. Dei Colli Euganei, alla fine)
VIA	PODRECCA
VIA	PONTE DELLA FABBRICA
VIA	RANDACCIO GIOVANNI
VIA	RENI GUIDO
VIA	RIZZO LUIGI
VIA	ROMANA
VIA	ROVERI
VIA	RUZZANTE
VIA	S. ANTONIO DA PD
VIA	S. LORENZO
VIA	SABBIONI
VIA	SAN BARTOLOMEO
VIA	SAN DANIELE
VIA	SAN PAOLO
VIA	SAN PIETRO
VIA	SAN PIO X (dall'incrocio con V. I Maggio, fino alla fine)
VIA	SANSOVINO
VIA	SANT'ELIA ANTONIO
VIA	SANTA GIUSTINA
VIA	SANTA MARIA D'ABANO
VIA	SARTORIO
VIA	SAVIOLI
VIA	SOTTOMARINA
VIA	STAZIONE
VIA	THAON DE REVEL PAOLO
VIA	THONET MICHAEL
VIA	TITO LIVIO (dall'incrocio con V. I° Maggio, alla fine)
VIA	TRENTO
VIA	TRIESTE
VIA	UNITA' D'ITALIA
VIA	VERGANI ORIO
VIA	VIGNOLA
VIA	VIII FEBBRAIO
VIALE	GIUSTI
VICOLO	GIARRE

ALLEGATO B) REGOLAMENTO CANONE UNICO

Comune	Descrizione	Categoria Strada
ABANO TERME	GALLERIA MOISE' TRIESTE	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	LARGO G. MARCONI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	PIAZZA BIAGIO MARIN	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	PIAZZA C. COLOMBO	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	PIAZZA CADUTI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	PIAZZA CORTESI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	PIAZZA DEL SOLE E DELLA P	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	PIAZZA DELL'ARTIGIANATO	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	PIAZZA DONDI DALL' OROLO	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	PIAZZA MANDRUZZATO	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	PIAZZA MERCATO	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	PIAZZA REPUBBLICA	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	PIAZZA SACRO CUORE	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	PIAZZA SAN MARTINO	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	PIAZZA SCARPA	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	PIAZZA TODESCHINI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	PIAZZALE MICHELANGELO	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA SAURO	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA APPIA MONTEROSSO	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA AUGURE	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA BALBO	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA BARACCA	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA BARBIERI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA BAROVIER ANGELO	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA BARSANTI EUGENIO	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA BATTISTI CESARE	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA BERNARDI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA BRUSTOLON	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA BUSONERA	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA CABOTO	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA CALLE PACE	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA CARABINIERI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA COLLI EUGANEI - S.S. 25	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA COLOMBO	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA CONFIGLIACHI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA D. CHIESA	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA DE POLI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA DEI COLLI - S.P. 43	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA DEI TIGLI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA DELLO STADIO	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA DIAZ - S.P. 4	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA DIECI DICEMBRE	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA DON BOSCO	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA DON C. GNOCCHI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA DON LOSER	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA DON MINZONI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA DONATI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA FERMI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA FLACCO	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA FOSCOLO	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA GALILEI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA GALVANI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA GHISLANDI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA GIARRE	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA GIUSTI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA GOBETTI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA GOZZI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA GUAZZI	CATEGORIA NORMALE

ALLEGATO B) REGOLAMENTO CANONE UNICO

ABANO TERME	VIA 1° MAGGIO	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA IV NOVEMBRE	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA JAPPELLI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA LAZZARETTO	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA LEONARDO DA VINCI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA LEVANTE FERROVIA	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA LIBERALE DA VERONA	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA LONGHENA	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA LUNGO ARGINE	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA MAGAROTTO	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA MALACHIN	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA MARCO POLO	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA MARTIRI D'UNGHERIA	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA MARZIA	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA MASCAGNI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA MATTEOTTI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA MAZZINI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA MENEGHETTI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA MONTANARA	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA MONTE ALTORE	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA MONTE CEVA	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA MONTE CROCE	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA MONTE LOZZO	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA MONTE RICCO	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA MONTE SANTO	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA MONTEGROTTO	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA MONTEORTONE	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA MONTIRONE	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA MORETTO DA BRESCIA	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA MORONI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA MUSSATO	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA NAZIONI UNITE	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA NEGRI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA PACINOTTI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA PADRE LEOPOLDO	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA PAGANINI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA PARINI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA PAUL HARRIS	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA PETRARCA	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA PEZZOLO	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA PIEROBON	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA PIETRO D'ABANO	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA PILLON	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA PODRECCA	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA PONTE DELLA FABBRICA	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA PRATI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA PREVITALI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA PUCCINI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA ROCCA PENDICE	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA ROMANA - S.P. 2	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA ROSMINI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA ROVERI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA S.MARIA D'ABANO	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA SABBIONI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA SAN BARTOLOMEO	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA SAN LORENZO	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA SAN PIO X	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA SANTA GIUSTINA	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA SANTA MARIA D'ABANO	CATEGORIA NORMALE

ALLEGATO B) REGOLAMENTO CANONE UNICO

ABANO TERME	VIA SANTUARIO	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA SARTORIO	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA STAZIONE	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA STELLA	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA THONET	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA TITO LIVIO	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA TRENTO	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA TRIESTE	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA UNITA' D' ITALIA	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA VERDI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA VERGANI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA VESPUCCI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA VITTORINO DA FELTRE	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA VIVALDI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA VOLTA	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA ZANELLA	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA ZARA	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIALE DELLE TERME	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VICOLO PEGHIN	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA SENGIARI	CATEGORIA NORMALE
ABANO TERME	VIA DE NICOLA	CATEGORIA NORMALE

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
1	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Funebre	Via del Gallo	ang.via battisti alt. civ 1	STEND. M.LE	70x100	45.37540951	11.79438684
2	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Funebre	Via Battisti	ang. via randaccio	STEND. M.LE	70x100	45.37065869	11.79076921
3	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Negri	aiuola inc. via battisti	STEND. B.LE	140x200x2	45.36660518	11.79020695
4	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Negri	aiuola incr. via battisti	STEND. B.LE	140x200x2	45.36657102	11.79019656
5	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Negri	aiuola incr. via battisti	STEND. B.LE	140x200x2	45.36653263	11.79019857
6	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Funebre	Via Verdi	fianco cart. squarcina	STEND. B.LE	70x100x2	45.36634018	11.79046176
7	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Colli Euganei	tra via busi e via l. da verona	STEND. B.LE	200x140x2	45.34916323	11.77185427
8	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Colli Euganei	tra via busi e via l. da verona	STEND. B.LE	200x140x2	45.35074144	11.77211311
9	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Colli Euganei	tra via pillon e via monterosso	STEND. B.LE	200x140x2	45.36070636	11.77961826
10	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Colli Euganei	fr. conc 32	STEND. B.LE	200x140x2	45.36672649	11.78738628
11	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Colli Euganei	100 mt prima via c.battisti	STEND. B.LE	200x140x2	45.36729676	11.78822279
12	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Funebre	Via Montegrotto	alt. civ 23	STEND. M.LE	70x100	45.34091993	11.77640263
13	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	G. Busi	fianco rotatoria via colli euganei	STEND. B.LE	140x200x2	45.34795327	11.77181907
14	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	G. Busi	alt. rotatoria via colli euganei	STEND. B.LE	140x200x2	45.34795752	11.7718707
15	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	G. Busi	alt. rotatoria via colli euganei	STEND. B.LE	200x140x2	45.34810266	11.77187305

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
16	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Brustolon	park via de poli	STEND. B.LE	140x200x2	45.3402662	11.76861551
17	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Funebre	Via Previtali	i civ 45, ang. via ghislandi	STEND. M.LE	70x100	45.34687289	11.77407447
18	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Previtali	vicino rotatoria via marzia	STEND. B.LE	200x140x2	45.34536763	11.77540518
19	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Previtali	alt rotatoria via marzia	STEND. B.LE	200x140x2	45.34526724	11.77559461
20	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Funebre	Via Marzia	rotatoria vicino confine	STEND. M.LE	70x100	45.3440096	11.77664503
21	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Marzia	alt. rotatoria via previtali	STEND. B.LE	200x140x2	45.3452934	11.77604456
22	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via L. da Verona	alt. hotel savoia	STEND. M.LE	200x140	45.35185662	11.77599896
23	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via L. da Verona	fr. via ghislandi	STEND. M.LE	200x140	45.35200293	11.77555975
24	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via L. da Verona	fianco parco	STEND. B.LE	200x140x2	45.35212263	11.77459046
25	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via L. da Verona	alt. parco ang. via previtali	STEND. B.LE	200x140x2	45.35224303	11.77354205
26	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via L. da Verona	alt. parco ang. via previtali	STEND. B.LE	200x140x2	45.35225033	11.77349646
27	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via L. da Verona	vicino rotatoria via colli euganei	STEND. B.LE	140x200x2	45.3524605	11.77281182
28	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via L. da Verona	alt. park	STEND. B.LE	140x200x2	45.35238157	11.77281182
29	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via L. da Verona	alt. park	STEND. B.LE	140x200x2	45.35237897	11.77285373
30	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Funebre	Via P. d'Abano	fr. hotel meggiorato	STEND. M.LE	70x100	45.35208799	11.77784298

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
31	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Marzia	ang. via meneghetti	STEND. M.LE	140x200	45.34892595	11.77794389
32	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Marzia	ag. via meneghetti	STEND. M.LE	140x200	45.34885927	11.77790903
33	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Marzia	ang. via meneghetti	STEND. M.LE	140x200	45.3486875	11.77780073
34	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Funebre	Via Sartorio	incr. via s. Lorenzo	STEND. M.LE	70x100	45.37212442	11.7988953
35	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Funebre	Via San Lorenzo	fr. via sottomarina	STEND. M.LE	70x100	45.36841114	11.8087323
36	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Funebre	Via Ugo Foscolo	aiuola ang. via monti	STEND. M.LE	70x100	45.37932203	11.76830973
37	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Augure	alt. hotel president	STEND. M.LE	200x140	45.35324367	11.77649818
38	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Funebre	Via Monteortone	alt. istituto alberghiero	STEND. M.LE	70x100	45.35426527	11.77498341
39	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Funebre	Via Monteortone	ang. via barbieri	STEND. M.LE	70x100	45.35508258	11.77178957
40	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Funebre	Via Santuario	alt. p. v. major	STEND. B.LE	70x100x2	45.35446694	11.7663715
41	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Santuario	aiuola ang.via dello stadio	STEND. B.LE	140x200x2	45.35405746	11.76062521
42	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Funebre	Via Monteortone	incr. via santuario	STEND. M.LE	70x100	45.35402236	11.75998181
43	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Funebre	Via Santuario	alt. santuario	STEND. M.LE	70x100	45.35346279	11.75927471
44	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Funebre	Via San Bartolomeo	ang. piazzale chiesa	STEND. M.LE	70x100	45.36513436	11.76149257
45	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Funebre	Via Appia Monterosso	alt. trattoria dai tosi	STEND. M.LE	70x100	45.35498763	11.77211646

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
46	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via da Feltre	alt. palazzetto sport	STEND. M.LE	140x200	45.35925564	11.78226493
47	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Pillon	alt. istituti scuola	STEND. B.LE	140x200x2	45.35994143	11.78185355
48	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Mazzini	alt. parco lato via don bosco	STEND. B.LE	200x140x2	45.35817665	11.78407945
49	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Battisti	fr. via iv novembre	STEND. B.LE	140x200x2	45.35756271	11.78402916
50	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via IV Novembre	fr civ 3	STEND. B.LE	140x200x2	45.35736481	11.78627953
51	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via IV Novembre	fr. civ 3	STEND. B.LE	140x200x2	45.35733489	11.78640459
52	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Funebre	Via Appia Monterosso	ang. via luzzati	STEND. M.LE	70x100	45.36140791	11.78671941
53	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Appia Monterosso	fr. villa bassi	STEND. B.LE	140x200x2	45.36154619	11.78584468
54	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Appia Monterosso	alt. villa bugia civ 31	STEND. B.LE	200x140x2	45.36126703	11.78744193
55	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Appia Monterosso	villa bugia civ 31	PLANCIA A MURO	200x140	45.36121167	11.7876897
56	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Appia Monterosso	villa bugia civ 31	PLANCIA A MURO	200x140	45.36120083	11.78772926
57	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Appia Monterosso	villa bugia civ 31	PLANCIA A MURO	200x140	45.36119565	11.7877638
58	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Appia Monterosso	villa bugia civ 31	PLANCIA A MURO	200x140	45.36117374	11.78780872
59	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Donati		STEND. B.LE	140x200x2	45.36092474	11.78826269
60	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Appia Monterosso	fianco civ 10	STEND. M.LE	140x200	45.36085454	11.78914279

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
61	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Donati	fr. autoscuola	STEND. B.LE	200x140x2	45.36027525	11.78798508
62	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Gobetti	alt. park	STEND. B.LE	140x200x2	45.3597042	11.78842194
63	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Funebre	Piazza San Martino		STEND. M.LE	70x100	45.3615794	11.79018818
64	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Funebre	Via San Pio X	fianco chiesa	STEND. M.LE	70x100	45.3606901	11.79028876
65	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Puccini		STEND. B.LE	200x140x2	45.36288848	11.79279126
66	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Diaz	fronte via chiodare	STEND. B.LE	200x140x2	45.36252335	11.7942638
67	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Diaz	fronte via chiodare	STEND. B.LE	140x200x2	45.36251275	11.79433957
68	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Diaz	alt. civ 82	STEND. B.LE	200x140x2	45.36169272	11.79760046
69	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Diaz	fr. via longhena	STEND. B.LE	200x140x2	45.3613721	11.79973215
70	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Diaz	alt. civ 114, prima via longhena	STEND. B.LE	140x200x2	45.36140555	11.79945219
71	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Diaz	dopo via longhena	STEND. B.LE	200x140x2	45.36134548	11.80025082
72	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Funebre	Via Stazione	incrocio via romana	STEND. M.LE	70x100	45.35635293	11.80958223
73	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Funebre	Via Stella	alt. civ 71	STEND. M.LE	70x100	45.36396526	11.78774603
74	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Puccini	alt parco san Lorenzo	STEND. B.LE	140x200x2	45.36687795	11.79369316
75	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	primo maggio	alt. rotonda via diaz	STEND. B.LE	140x200x2	45.36178412	11.7960079

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
76	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Funebre	san pio x °	alt. park aspiag	STEND. M.LE	70x100	45.35898849	11.79602668
77	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	san pio x°	alt park. ca' grande	STEND. B.LE	200x140x2	45.35921442	11.79533668
78	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Primo Maggio	rotatoria inc via tito livio	STEND. B.LE	140x200x2	45.35761831	11.79376021
79	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Primo Maggio	allt. civ 6 / 8	STEND. B.LE	200x140x2	45.35163231	11.79085404
80	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Flacco	park ang. via nazioni unite	STEND. B.LE	140x200x2	45.35099355	11.78842798
81	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Flacco	park ang. via nazioni unite	STEND. B.LE	140x200x2	45.35100085	11.78839881
82	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Flacco	park ang. via nazioni unite	STEND. B.LE	140x200x2	45.35102465	11.78833343
83	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Flacco	park ang. via nazioni unite	STEND. B.LE	140x200x2	45.35106424	11.78816311
84	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Funebre	Via Nazioni Unite	park ang. via flacco	STEND. M.LE	70x100	45.35117521	11.78808566
85	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Nazioni Unite	park ang. via flacco	STEND. B.LE	200x140x2	45.35130622	11.78817686
86	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Nazioni Unite	park ang. via flacco	STEND. B.LE	200x140x2	45.35134886	11.78818826
87	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Funebre	Via delle Terme	alt. civ 10	STEND. M.LE	70x100	45.35886622	11.7883864
88	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via delle Terme	alt. civ 12	STEND. M.LE	200x140	45.3586728	11.78812858
89	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via delle Terme	fronte civ 29	STEND. M.LE	140x200	45.35788617	11.78743992
90	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via delle Terme	fronte ci 31	STEND. M.LE	200x140	45.35775094	11.78731252

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
91	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via delle Terme	fronte via parini	STEND. M.LE	200x140	45.35740604	11.78700373
92	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Funebre	Via delle Terme	alt. civ 60	STEND. M.LE	70x100	45.35528731	11.78436108
93	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Funebre	Via Malachin	fr. civ 14	STEND. M.LE	70x100	45.35265676	11.7951905
94	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Tito Livio	alt. park	STEND. B.LE	140x200x2	45.35843038	11.79029748
95	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Funebre	Via Tito Livio	alt. cimitero	STEND. M.LE	70x100	45.35802069	11.79168083
96	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Galvani	alt. rotatoria via martiri d ungheria	STEND. B.LE	140x200x2	45.34957793	11.78692494
97	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Colombo	alt. hotel terme astoria	STEND. M.LE	140x200	45.34734016	11.78578667
98	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Piazza Colombo		STEND. M.LE	140x200	45.34817288	11.78654876
99	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Volta	giardino ang. via da Vinci	STEND. B.LE	200x140x2	45.34851337	11.78586379
100	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Volta	alt. teatro magnolia	STEND. M.LE	200x140	45.34967501	11.78258244
101	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Volta	alt. teatro magnolia	STEND. M.LE	200x140	45.34958052	11.78291705
102	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Funebre	Via Volta	alt. ospedale, inc. via Marco Polo	STEND. M.LE	70x100	45.34873533	11.78565055
103	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Jappelli	alt campo tennis	STEND. M.LE	200x140	45.35031237	11.78058755
104	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Jappelli	alt. campo tennis	STEND. M.LE	140x200	45.35049781	11.78077597
105	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Jappelli	aiuola fr. campi tennis	STEND. B.LE	200x140x2	45.35085925	11.78119339

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
106	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Jappelli	fr. calzature arcaro	STEND. M.LE	200x140	45.35087598	11.78135198
107	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Jappelli	fr. calzature arcaro	STEND. M.LE	200x140	45.35086349	11.78139623
108	COMUNE DI ABANO TERME (PD)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Padre Leopoldo	parco pubblico	STEND. B.LE	140x200x2	45.34975913	11.78130068

STATO DI FATTO

Superficie Commerciale: **296,80 m²** - Istituzionale: **100,10 m²** - Totale: **396,**

